

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 875-A

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE IANNI)

Comunicata alla Presidenza il 1° febbraio 1993

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992,  
n. 511, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di  
incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative  
delle Forze armate

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

e dal Ministro della difesa

di concerto col Ministro delle finanze

e col Ministro del tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1992

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Emendamenti proposti dalla Commissione .....	»	6
Disegno di legge .....	»	8
Testo del decreto-legge .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, di cui si propone la conversione in legge con l'atto Senato n. 875, risponde ad un principio di solidarietà e giustizia civile molto avvertito.

#### *Il testo del decreto-legge*

Il decreto concede, infatti, una elargizione, esente da imposte, di lire 100 milioni a favore delle famiglie di coloro che siano rimasti vittime di incidenti verificatisi nel corso di attività operative ed addestrative delle Forze armate (articoli 1 e 2). Il provvedimento, pur traendo origine dalla sciagura aerea di Casalecchio di Reno, del 6 dicembre 1990, introduce una normativa di carattere generale che si sostanzia in un riconoscimento economico immediato in situazioni nelle quali la responsabilità civile non è in contestazione, mentre i tempi necessari per il ricorso alle vie giudiziarie presentano spesso inevitabili ritardi.

Ulteriori norme di favore sono quelle contenute negli articoli 3 (prevede la corresponsione al danneggiato di un'anticipazione sulle somme dovute dallo Stato qualora dai predetti incidenti derivi un'invalidità permanente) e 6 (prevede l'estensione ai familiari della vittima delle norme sulle assunzioni obbligatorie).

Infine, l'articolo 5 stabilisce la decorrenza della normativa in questione - fissata a partire dal 1° gennaio 1986 - mentre

l'articolo 7 dispone la copertura finanziaria dell'onere recato dal provvedimento.

#### *Gli emendamenti proposti dalla Commissione*

A seguito del parere parzialmente contrario espresso dalla Commissione bilancio sulla norma di copertura, la Commissione difesa ha accolto un emendamento (7.1) che riformula la clausola di copertura finanziaria del provvedimento nella parte relativa all'onere previsto per gli anni 1993 e seguenti.

La Commissione ha quindi accolto altri emendamenti (1.1, 5.1 e 6.1) di carattere *meramente formale*, che introducono una migliore formulazione tecnica rispettivamente degli articoli 1, 5 e 6.

Infine, è stato approvato l'emendamento 2.1 che, prendendo atto dell'esistenza della cosiddetta «famiglia di fatto», oramai giuridicamente riconosciuta sotto diversi profili, integra l'elenco dei soggetti beneficiari dell'elargizione estendendolo al convivente della vittima.

#### *Conclusione*

Al fine di pervenire ad una tempestiva e non più eludibile realizzazione del principio di solidarietà, la Commissione mi ha conferito mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, con le modifiche approvate.

IANNI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: SAPORITO)

20 gennaio 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: PAVAN)

**sul disegno di legge**

12 gennaio 1993

La Commissione, esaminato il provvedimento, dichiara il proprio nulla osta solo per gli oneri e le coperture relative al 1992 e quindi si dichiara contraria - per violazione dell'articolo 81 della Costituzione - per la parte relativa agli oneri e alle coperture riferite al 1993, non potendosi utilizzare per i primi sei mesi dell'esercizio capitoli ordinari di bilancio per finalità di copertura.

**su emendamento**

27 gennaio 1993

La Commissione, esaminato l'emendamento trasmesso, dichiara di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza, facendo presente che l'approvazione dell'emendamento supera il parere contrario espresso sul testo.

## EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

### AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

#### Art. 1.

*Al comma 1, dopo le parole: «nel corso», inserire le altre: «o in conseguenza».*

1.1

#### Art. 2.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) coniuge o convivente superstite e figli, se a carico».*

2.1

#### Art. 5.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art. 5. - 1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 spettano ai soggetti aventi diritto per effetto di eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 1986».*

5.1

#### Art. 6.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art. 6. - 1. Agli invalidi di cui all'articolo 3, al coniuge superstite ed ai figli dei soggetti di cui all'articolo 1, se in possesso della cittadinanza*

italiana, si applicano le disposizioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 482, e 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni».

6.1

Art. 7.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede:

a) quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1878, per lire 1.700 milioni, e 1874, per lire 300 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo;

b) quanto a lire 100 milioni a decorrere dal 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.1

**DISEGNO DI LEGGE**

---

**Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, recante elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

*Decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 511, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992*

**Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'elargizione a favore di cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative nelle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.

3. L'elargizione è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.

**Articolo 2.**

1. L'elargizione di cui all'articolo 1 è corrisposta secondo il seguente ordine:

- a) coniuge superstite e figli, se a carico;
- b) figli, in mancanza del coniuge superstite;

- c) genitori;
- d) fratelli e sorelle, se conviventi a carico.

2. Fermo restando l'ordine sopra indicato, per le categorie di cui al comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni stabilite dal codice civile.

#### Articolo 3.

1. Qualora a causa degli incidenti indicati all'articolo 1, comma 1, derivi un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno.

#### Articolo 4.

1. Le modalità di attuazione delle norme previste dagli articoli 1 e 3 sono stabilite con provvedimento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 5.

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 3 hanno effetto dal 1° gennaio 1986.

#### Articolo 6.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 ed il coniuge superstite ed i figli dei soggetti di cui all'articolo 1 hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni.

#### Articolo 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni annui a decorrere dal 1993, si provvede:

quanto a lire 300 milioni, per l'anno 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1874 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo;

quanto a lire 1.700 milioni per l'anno 1992 e a lire 100 milioni a decorrere dal 1993 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

capitolo 1878 del medesimo stato di previsione per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - ANDÒ - GORIA - BARUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI